



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO
"GIACOMO CECONI"

Via Manzoni n. 6 - 33100 UDINE - Tel. 0432/502241 - Fax 0432/510685 - C.F. 80011650308
www.gceconi.eu - E mail: info@gceconi.eu - PEC: udri040009@pec.istruzione.it

**PROGETTO DI APPRENDISTATO PER IL DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE –
MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA – MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO –
DOMANDA DI CANDIDATURA**

*L'Apprendistato Formativo Duale è un percorso nel quale lo studente si forma presso l'Istituzione Formativa e l'Azienda, con la quale stipula un contratto di apprendistato, e consegue il Diploma di Scuola Media Superiore
[D.M. 12 ottobre 2015]*

INFORMATIVA:

- L'istituzione formativa e l'azienda sottoscrivono un accordo che definisce i contenuti e la durata della formazione, che si articola in periodi svolti in azienda (formazione interna) ed a scuola (formazione esterna). Il calendario generale è allegato al presente documento (vedi allegato A).
- Nell'ambito del percorso, il soggetto in formazione assume il doppio status di studente e di lavoratore.
- Il contratto di apprendistato è conforme alle previsioni della contrattazione collettiva nazionale / regionale (vedi allegato B).
- La durata del contratto di apprendistato non può essere inferiore a sei mesi e non può, in ogni caso, essere superiore a quattro anni (in determinati casi, la durata del contratto di apprendistato può essere prorogata fino ad un anno).
- Le attività di formazione interna ed esterna si integrano ai fini del raggiungimento dei risultati di apprendimento dello specifico percorso ordinamentale della scuola.
- L'istituzione formativa, avvalendosi della collaborazione del datore di lavoro, redige il piano formativo individuale dello studente, nel quale sono contenuti gli elementi di dettaglio dello specifico percorso.
- La formazione in ambito scolastico non può superare il seguente limite: assunto a base del calcolo l'orario obbligatorio previsto, la formazione esterna non può essere superiore al 70% dell'orario per il secondo anno e al 65% per il terzo, quarto e quinto anno; la formazione in azienda è pari alla differenza tra le ore del percorso formativo ordinamentale e le ore di formazione esterna (per un percorso formativo ordinamentale di 1056 ore, risulteranno 686 (65%) ore di formazione a scuola e 370 ore di formazione in azienda).
- In caso di interruzione o di cessazione anticipata del contratto di apprendistato, allo studente è assicurato il rientro nel percorso scolastico ordinario.
- Il successo formativo del soggetto impegnato nel percorso è supportato da un tutor formativo ed un tutor aziendale che assicurano l'integrazione della formazione interna ed esterna ed intervengono nel monitoraggio e nelle valutazioni.
- Lo studente-apprendista acquisisce il diritto alla valutazione e certificazione finale quando, al termine del percorso, ha frequentato almeno i tre quarti sia della formazione interna che della formazione esterna previste nel piano formativo individuale; la frequenza dei tre quarti del monte ore sia di formazione interna, sia di formazione esterna, costituisce requisito minimo anche al termine di ciascuna annualità, ai fini dell'ammissione all'annualità successiva.
- All'apprendista è garantito il diritto alla validazione delle competenze ai sensi del decreto legislativo n. 13 del 2013, anche nei casi di abbandono o risoluzione anticipata del contratto, a partire da un periodo di lavoro di almeno tre mesi dalla data di assunzione.
- Nel caso in cui l'Esame di Stato concluda il percorso, esso è effettuato in applicazione delle vigenti norme relative al rispettivo percorso ordinamentale, tenendo conto anche delle valutazioni espresse dal tutor formativo e dal tutor aziendale; la Terza Prova scritta, predisposta dalla Commissione secondo le tipologie previste dall'art. 2, comma 1, lettere e) ed f), del decreto del Ministro della pubblica istruzione 20 novembre 2000, n. 429, tiene conto delle specifiche esperienze di apprendistato.
- La sospensione del giudizio in occorrenza di un debito formativo non configura attestazione di mancato raggiungimento degli obiettivi formativi ai fini dell'art. 42, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2015; nel piano formativo individuale trovano definizione eventuali misure di riallineamento, sostegno e recupero.

- È cura del datore di lavoro, in conformità alla normativa vigente, fornire all'apprendista e, in caso di apprendista minorenne, anche ai titolari della responsabilità genitoriale, informazione e formazione in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.
 - La formazione esterna si svolge sotto la responsabilità dell'istituzione formativa, ivi compresi gli aspetti assicurativi e di tutela della salute e della sicurezza.
 - L'individuazione dell'apprendista è compiuta dal datore di lavoro, nel rispetto dei principi di trasparenza e di pari opportunità di accesso, mediante eventuale somministrazione di questionari di orientamento professionale ed effettuazione di colloquio individuale, oppure attraverso percorsi propedeutici di alternanza scuola-lavoro o tirocinio al fine di evidenziare motivazioni, attitudini, conoscenze, anche in ragione del ruolo da svolgere in azienda.
-

DOMANDA DI CANDIDATURA:

Il/a sottoscritto/a
nato/a a il
residente a in via n°
frequentante la classe

DICHIARA

- di avere preso visione dell'informativa e del relativo allegato;
- di essere interessato al percorso di apprendistato;
- di essere disponibile ad affrontare le procedure di selezione predisposte dalle aziende interessate;

PRESENTA

- domanda di candidatura all'istituzione formativa.

Data

Firma alunno

(Per alunni minorenni)

Il sottoscritto

esercente la potestà genitoriale dell'alunno
dichiara di aver preso visione di quanto riportato nel presente documento e di autorizzare l'alunno a partecipare alle attività previste dal progetto.

Firma

Il sottoscritto

esercente la potestà genitoriale dell'alunno
dichiara di aver preso visione di quanto riportato nel presente documento e di autorizzare l'alunno a partecipare alle attività previste dal progetto.

Firma

Tot.	Formazione	FEBBRAIO																															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28				
	Esterna																																
136,0	Interna	8	8			8	8	8	8	8						8	8			8	8	8	8	8			8	8	8				

Tot.	Formazione	MARZO																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
96,0	Esterna	5,3	5,3	5,3		5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3		5,3	5,3	5,3	5,3	5,3										5,3	5,3	5,3			
40,0	Interna																			8	8	8	8	8								

Tot.	Formazione	APRILE																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
85,3	Esterna				5,3	5,3	5,3	5,3		5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3		5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3										
32,0	Interna																							8	8		8	8				

Tot.	Formazione	MAGGIO																															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
117,3	Esterna							5,3	5,3	5,3	5,3	5,3		5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3		5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3		5,3	5,3	5,3	5,3	
24,0	Interna		8	8	8																												

Tot.	Formazione	GIUGNO																															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	Esterna																																
	Interna																																

Calendario generale della formazione – riepilogo mensile

Tot.	%	Formazione	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO
682,7	64,6	Esterna	0,0	96,0	85,3	90,7	112,0	0,0	96,0	85,3	117,3	0,0
374,0	35,4	Interna	30,0	56,0	56,0	0,0	0,0	136,0	40,0	32,0	24,0	0,0



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO
"GIACOMO CECONI"

Via Manzoni n. 6 - 33100 UDINE - Tel. 0432/502241 - Fax 0432/510685 - C.F. 80011650308
www.gceconi.eu - E mail: info@gceconi.eu - PEC: udri040009@pec.istruzione.it

**PROGETTO DI APPRENDISTATO PER IL DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE –
MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA – MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO –
DOMANDA DI CANDIDATURA – ALLEGATO B – DESCRIZIONE DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO**

Definizione e tipologie	L'apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all'occupazione dei giovani; è articolato in diverse tipologie, tra cui: – apprendistato per il diploma di istruzione secondaria superiore.
Ruolo della contrattazione collettiva	Gli accordi interconfederali ovvero i contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati a livello nazionale da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nel rispetto dei principi individuati dal D.lgs. n. 81/2015, salvo quanto disposto dalla legge, definiscono la disciplina generale del contratto (art. 42, c. 5, D.lgs. n. 81/2015). Comparti Industria e Piccola industria - Disciplina ex Accordi Interconfederali Per tutti gli aspetti di competenza della contrattazione collettiva, i contratti di apprendistato per il diploma di istruzione secondaria superiore possono fare riferimento, ove non ancora oggetto di una specifica regolamentazione da parte dei contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria, alla disciplina del contratto di apprendistato professionalizzante definita dagli stessi (art. 42, D.lgs. n. 81/2015). A.I. 18 maggio 2016; A.I. 22 dicembre 2016.
Lavoratori	Possono essere assunti con contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore: soggetti che abbiano compiuto 15 anni e fino al compimento dei 25 .
Durata	La durata minima del contratto è fissata in 6 mesi (D.M. 12 ottobre 2015). La durata massima dell'apprendistato per il conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore è di quattro anni. Successivamente al conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore, allo scopo di conseguire la qualificazione professionale ai fini contrattuali, è possibile la trasformazione del contratto in apprendistato professionalizzante ; in tal caso la durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato non può eccedere quella individuata dalla contrattazione collettiva (art. 43, D.lgs. n. 81/2015; ML circ. 29 agosto 2013, n. 35).
Formazione	Contenuto e durata degli obblighi formativi sono stabiliti nel protocollo sottoscritto per l'avvio del contratto tra datore di lavoro e istituzione formativa, secondo lo schema definito con il decreto D.M. 12 ottobre 2015. Con il medesimo decreto ministeriale sono definiti i criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, e, in particolare: – i requisiti delle imprese nelle quali si svolge; – il monte orario massimo del percorso scolastico che può essere svolto in apprendistato; – il numero di ore da effettuare in azienda, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e delle competenze delle regioni e delle provincie autonome.
Protocollo con l'istituzione formativa	Al fine di procedere all'assunzione con contratto di apprendistato per il diploma di istruzione secondaria superiore il datore di lavoro sottoscrive un protocollo con l'istituzione formativa a cui lo studente è iscritto, che stabilisce il contenuto e la durata degli obblighi formativi del datore di lavoro, secondo lo schema definito con decreto ministeriale (art. 43, c. 6, D.lgs. n. 81/2015).

<p>Forma del contratto e PFI</p>	<p>Il contratto è redatto in forma scritta ai fini della prova.</p> <p>Il contratto di apprendistato contiene, in forma sintetica, il piano formativo individuale definito anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali (art. 42, c. 1, D.lgs. n. 81/2015).</p> <p>Il piano formativo individuale - modificabile nel corso del rapporto, ferma restando la qualificazione da acquisire al termine del percorso - è predisposto dalla istituzione formativa con il coinvolgimento dell'impresa.</p> <p>Il piano è redatto in conformità alle prescrizioni di cui al D.M. 12 ottobre 2015 e contiene i seguenti elementi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) dati relativi all'apprendista, al datore di lavoro, al tutor formativo e al tutor aziendale; b) ove previsto, qualificazione da acquisire al termine del percorso; c) livello di inquadramento contrattuale dell'apprendista; d) durata del contratto di apprendistato e orario di lavoro; e) risultati di apprendimento, in termini di competenze della formazione interna ed esterna; criteri e modalità della valutazione iniziale, intermedia e finale degli apprendimenti e, ove previsto, dei comportamenti, nonché eventuali misure di riallineamento, sostegno e recupero, anche nei casi di sospensione del giudizio. <p>Il piano formativo "in forma sintetica" può limitarsi ad indicare esclusivamente la formazione finalizzata all'acquisizione di competenze tecnico-professionali e specialistiche e sul rispetto dei suoi contenuti (ML circ. 30 luglio 2014, n. 18).</p> <p>Si ritengono valide le vigenti clausole della contrattazione collettiva che, sulla scorta della precedente formulazione della norma (ovvero antecedente il D.L. n. 34/2014) già prevedono il termine di 30 giorni (decorrenti dalla data di assunzione) per la consegna del PFI al lavoratore, nonché la possibilità per le parti sociali di reintrodurlo.</p>
<p>Inquadramento</p>	<p>All'apprendista assunto con il contratto per il diploma di istruzione secondaria superiore è attribuito convenzionalmente un livello di inquadramento contrattuale - coerente con il percorso formativo tra quelli individuati all'art. 4 del D.M. 12 ottobre 2015 - al fine della determinazione della retribuzione di riferimento.</p>
<p>Sorveglianza sanitaria</p>	<p>Si applicano gli obblighi di certificazione sanitaria previsti dal T.U. sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgs. n. 81/2008) per i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria e per le lavorazioni a rischio.</p>
<p>Orario di lavoro</p>	<p>La disciplina sull'orario di lavoro (40 ore settimanali) si applica ai lavoratori apprendisti maggiorenni; in particolare, si applica loro la normativa sull'orario normale di lavoro, sui riposi e sulle ferie, fatta salva l'applicazione di norme specifiche qualora si tratti di lavoratori minorenni.</p>
<p>Comunicazione preventiva di assunzione</p>	<p>L'assunzione del lavoratore con contratto di apprendistato è comunicata in via telematica dal datore di lavoro (o dal soggetto incaricato) entro il giorno precedente l'inizio del rapporto di lavoro, seguendo le istruzioni dettate per la generalità dei dipendenti, secondo il modello unificato definito dall'ANPAL (Unilav), accedendo ai servizi informatici messi a disposizione da Regioni e Province autonome.</p>
<p>Prolungamento del periodo di apprendistato</p>	<p>È possibile prolungare il periodo di apprendistato in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del rapporto, superiore a trenta giorni (art. 42, c. 5, D.lgs. n. 81/2015).</p>
<p>Contribuzione</p>	<p>Il datore di lavoro calcola, trattiene in busta paga al dipendente, denuncia e versa all'INPS la contribuzione - ridotta e dovuta in misura fissa - prevista a carico dell'apprendista.</p>

Retribuzione

È vietato retribuire l'apprendista con retribuzione a cottimo (art. 42, comma 5, lett. a), D.lgs. n. 81/2015).
 Per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo. Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta. Sono fatte salve le diverse previsioni dei contratti collettivi (art. 43, c. 7 e art. 45, c. 3, D.lgs. n.81/2015).

Comparti Industria e Piccola industria - Disciplina ex Accordi Interconfederali

La retribuzione è stabilita in misura percentuale rispetto al livello di inquadramento contrattuale.

La tabella che segue riporta la misura percentuale della retribuzione relativa all'anno formativo di riferimento.

Livello	% Retribuzione della prestazione di lavoro in azienda	Anno scolastico formativo di riferimento
Primo	Non inferiore al 45% della retribuzione di riferimento spettante per il livello di inquadramento	<ul style="list-style-type: none"> – Secondo anno (15 anni compiuti) del percorso per il conseguimento del Diploma di istruzione e formazione professionale o di istruzione secondaria superiore. Per i contratti di apprendistato di cui all'art. 4, comma 1, lettere b) e c) del D.M. 12 ottobre 2015 – Primo anno dei percorsi art. 4, lettere a) e b), D.M. 12 ottobre 2015 per studenti che abbiano compiuto 15 anni (studenti ripetenti il primo anno di istruzione/formazione).
Secondo	Non inferiore al 55% della retribuzione di riferimento spettante per il livello di inquadramento	<ul style="list-style-type: none"> – Terzo anno del percorso per il conseguimento del diploma di istruzione e formazione professionale o di istruzione secondaria superiore. Per i contratti di apprendistato di cui all'art. 4, comma 1, lettere b) e c) del D.M. 12 ottobre 2015 – Secondo anno dei percorsi art. 4, lettere a) e b), D.M. 12 ottobre 2015 (per gli studenti per i quali l'apprendistato si è attivato nel 1° anno di corso).
Terzo	Non inferiore al 65% della retribuzione di riferimento spettante per il livello di inquadramento	<ul style="list-style-type: none"> – <u>Quarto</u> anno del percorso per il conseguimento del diploma di istruzione e formazione professionale o di istruzione secondaria superiore. Per i contratti di apprendistato di cui all'art. 4, comma 1, lettere b) e c) del D.M. 12 ottobre 2015. – Terzo anno dei percorsi art. 4, lettere a) e b), D.M. 12 ottobre 2015 (per gli studenti per i quali l'apprendistato si è attivato nel 1° anno di corso).
Quarto	Non inferiore al 70% della retribuzione di riferimento spettante per il livello di inquadramento	<ul style="list-style-type: none"> – <u>Quinto</u> anno del percorso per il conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore. Per i contratti di apprendistato di cui all'art. 4, comma 1, lettera c) del D.M. 12 ottobre 2015 – Quarto anno dei percorsi art. 4, lettere a) e b), D.M. 12 ottobre 2015 (per gli studenti per i quali l'apprendistato si è attivato nel 1° anno di corso).